



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA

in composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Michelucci ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____

promossa da:

_____ corrente in _____

in persona del legale rappresentante l _____

_____, rappresentata e difesa per delega a

marginem dell'atto di citazione dall'avv. Franco FABIANI del foro di Como ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _____

ATTRICE

CONTRO

BANCA POPOLARE DI INTRA spa, con sede in Verbania _____ in persona del Presidente _____ rappresentata e difesa dall'avv. _____ in forza di procura per notaio dott.ssa _____ ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Verbania _____

CONVENUTA

Conclusioni delle parti

Parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi cori qualsiasi periodicità, nonché in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 D.lgs. 385/1993 dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto e per spese fisse di chiusura del conto e per interessi ultra soglia usura e, per



l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla medesima alla attrice la somma di € 75.573,33 per i titoli di cui sopra, come quantificato dalla attrice con l'atto introduttivo del giudizio, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, eventualmente disponendo la rimessione della causa in istruttoria per l'esperimento di un supplemento di perizia tesa alla individuazione di quanto corrisposto a titolo di interessi anatocistici con esclusione di qualsiasi periodica capitalizzazione, ivi compresa quella annuale

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorati.

In via subordinata con espressa riserva di gravame:

in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura del conto e interessi ultra soglia usura e condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 45.563,16, come risultante dalla esperita istruttoria - si veda pag. 12 della perizia - oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari.

Parte convenuta:

Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Verbania, reiectiis contrariis,

In via pregiudiziale: richiamate le contestazioni e osservazioni in atti, dichiarare la nullità della CTU Dr. Roman e dichiarare, altresì, il diritto azionato dagli attori prescritto e, per l'effetto, rigettarne la domanda nei limiti di quanto dedotto in narrativa.

In via principale nel merito: rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto ovvero, in via subordinata, limitare gli importi richiesti secondo le indicazioni contenute in narrativa.

Cor: vittoria di diritti, onorari e spese di lite

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato in data 1.7.2008,

conveniva in giudizio la Banca Popolare di Intra spa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 75.573,33 (o della maggiore o minore somma risultante a suo credito), richiesta in restituzione in quanto indebitamente percepita con riferimento al rapporto di conto corrente n.

, intercorrente tra le parti, per effetto della contabilizzazione sul medesimo conto da parte dell'istituto di credito di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., interessi debitori a tasso ultralegale, commissione di massimo scoperto e spese di chiusura conto non pattuite nonché per interessi oltre la soglia d'usura.



si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Intra spa eccependo, in via preliminare la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere dall'attore per il periodo anteriore al 2.11.1997 (conteggiati cioè dieci anni a ritroso dalla lettera di messa in mora recante data 2.11.2007 -doc. 5 parte attrice-); nel merito, sosteneva, per il periodo anteriore alla delibera CICR 9.2.2000, la necessità di applicare quantomeno la capitalizzazione annuale, ferma in ogni caso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi almeno a partire dal 30.6.2000, successivamente al d.lgs. 342/1999 e alla delibera CICR 9.2.2000, avendo al banca rispettato le condizioni da questa prescritte. Riteneva la legittimità delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura conto e, quanto alla misura degli interessi applicati, osservava che la stessa risultava chiaramente indicata negli estratti conto periodicamente recapitati al cliente. Escludeva che gli interessi praticati non fossero compresi entro le soglie previste dalla disciplina in materia d'usura.

La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU affidata al dott. Alberto VITALONE; dichiarata la nullità della predetta consulenza come da ordinanza 25.11.2010, la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 16.2.2011. Con successiva ordinanza 8.8.2011 la causa veniva rimessa in istruttoria ai fini dell'espletamento di nuova CTU affidata al dott. Francesco ROMAN; espletato tale incombenza, all'udienza del 17.4.2012, le parti precisavano nuovamente le conclusioni, come indicato in epigrafe, e il Giudice assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente, come richiesto da parte convenuta, deve disporsi lo stralcio dagli atti causa della seconda memoria conclusionale di replica, depositata in data 6.7.2012, dalla parte attrice in quanto non risulta che la stessa abbia depositato alcuna comparsa conclusionale a seguito della precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2012.

Il deposito della sola memoria di replica in assenza di precedente deposito della comparsa conclusionale si traduce, infatti, nella possibilità per la parte di illustrare le proprie difese finali senza consentire alla controparte di controdedurre, con profonda alterazione del principio del contraddittorio. Sempre in via preliminare, va ribadita la nullità della consulenza espletata dal primo consulente nominato dott. Alberto VITALONE per le ragioni già espresse nell'ordinanza 25.11.2010, cui si fa integrale richiamo.

Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti; in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc.



civ., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 12231 del 19/08/2002*)

Nel caso di specie, il consulente tecnico ha dato atto, nella stessa relazione depositata, di avere richiesto alla parte attrice copia di tutti gli estratti conto dal 1993 al 2006 in quanto negli atti di causa erano presenti solo gli estratti conto scalari; rilevato che il consulente tecnico, sentito a chiarimenti all'udienza del 15.11.2010 ha precisato che le conclusioni da lui raggiunte si fondano sull'utilizzo di detti estratti conto, poiché, a suo parere, sulla base degli estratti conto "scalari" non sarebbe stato possibile rispondere ai quesiti conferiti, a fronte dell'eccezione di nullità della CTU, sollevata da parte convenuta all'udienza del 13.10.2010 (prima udienza successiva al deposito della perizia), non può che ribadirsi che la predetta consulenza tecnica d'ufficio debba ritenersi nulla nella parte relativa all'utilizzo dei documenti acquisiti senza il consenso delle parti e alle conseguenti valutazioni.

Nessuna nullità può ravvisarsi invece in relazione all'elaborato del dott. Francesco ROMAN, secondo CTU nominato, che ha svolto il proprio incarico (sul medesimo quesito già formulato al precedente CTU) esclusivamente sulla documentazione tempestivamente depositata dall'attrice. D'altronde le stesse considerazioni svolte da parte convenuta a proposito della suddetta perizia attengono all'attendibilità dei risultati raggiunti e non alla regolarità dell'operato del CTU. In particolare, comunque, dall'esame dei verbali delle operazioni svolte, non risulta che vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio poiché il CTP della parte convenuta è stato posto in grado di partecipare alle operazioni peritali e di svolgere tempestivamente le proprie osservazioni sull'elaborato del consulente d'ufficio né vi è stato alcun rifiuto da parte di questi di fornire allo stesso CTP le formule di calcolo utilizzate giacché le stesse sono illustrate nella medesima relazione (cfr. capitolo 8 della CTU).

Ciò posto, il CTU stesso, quanto alla documentazione utilizzabile ai fini della perizia, ha dato atto che, mentre nulla risulta depositato per il II e III trimestre 1996 e per i quattro trimestri del 1997, per il resto sono presenti in atti solo gli estratti conto scalari (dal 1.1.1993 fino al 31.12.2006), peraltro incompleti, ma, pur rimarcando la carenza della documentazione, ha anche precisato che i conti scalari sono incompleti nel senso che mancano dello sviluppo del conto ma contengono il totale dei numeri del trimestre, da cui la fattibilità dei calcoli, e dato conto di come ha operato con riferimento ai periodi per cui non è disponibile alcun documento.

Non è stato evidenziato, dai consulenti di parte (in specie dal CTP di parte convenuta che si è limitato ad una apodittica e aprioristica critica fondata sulla incompletezza – pacifica- della documentazione) alcun errore dell'ausiliare del Giudice né con riferimento alle formule di matematica finanziaria applicate né con riferimento ai calcoli espletati.



Orbene, pur trattandosi di dati riassuntivi, deve riconoscersi carattere oggettivo alla base di calcolo utilizzata né sono stati illustrate le ragioni per cui i calcoli effettuati non dovrebbero ritenersi tecnicamente corretti sicché deve concludersi che il CTU è potuto addivenire ad un accertamento comunque oggettivo e attendibile; semmai il risultato raggiunto, come illustrato dal medesimo dott. ROMAN, *“risente di limitazioni, ma solo a favore della correntista”*.

Venendo, quindi, al merito, occorre anzitutto osservare che la I ha agito in giudizio domandando di condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito nell'ambito del rapporto di conto corrente aperto il 30.3.1990, da determinarsi alla luce delle eccezioni e delle contestazioni proposte.

Con la citazione veniva, però, specificamente dedotto che il rapporto di conto corrente oggetto di causa cra, al momento della proposizione della domanda, ancora in essere (come confermato dalla stessa parte convenuta in comparsa di risposta) né è stato successivamente precisato che il rapporto sia stato poi estinto.

Ebbene, in costanza di rapporto non vi può essere spazio per la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme pluspercepite per effetto di illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi passivi superiori alla misura legale mai pattuiti per iscritto, di commissioni e spese non dovute e non concordate, in quanto, sulla base dell'assunto per cui il conto corrente bancario è un rapporto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, le singole operazioni fino alla chiusura del conto determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto e solo con il saldo finale si stabiliscono i crediti e i debiti tra le parti.

In altri termini, l'azione di ripetizione dell'indebito necessita ai fini della sua esperibilità di un pagamento eseguito del quale possa censurarsi il carattere indebito, pagamento che non può dirsi avere avuto luogo prima della cessazione del rapporto di conto corrente.

Ben diversa è l'azione tesa alla rideterminazione del saldo del conto corrente (da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento della somma risultante a credito del correntista, da determinarsi a seguito di istruttoria) fondata sull'accertamento della nullità delle pattuizioni che sono alla base del conto medesimo, dovendosi ritenere che il correntista abbia interesse a tale rideterminazione in qualunque momento.

Peraltro, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta da parte attrice l'operazione di rideterminazione del saldo è possibile, come risulta espressamente dalla CTU espletata in corso di causa, solo fino al 31.12.2006.

In definitiva, quindi, in assenza di allegazione circa la chiusura del conto ad opera delle parti non è consentito affermare l'esistenza di un credito per l'importo degli eventuali illegittimi addebiti effettuati



in quanto le annotazioni in conto comportano un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma nei vari momenti anteriori alla cessazione del rapporto costituiscono solo una rappresentazione contabile delle poste di credito e di debito, venendo a cristallizzarsi in un credito o in un debito solo con la chiusura del conto; diversamente deve dirsi con riferimento alla possibilità di una pronuncia di accertamento avente ad oggetto l'applicazione fino ad una data anteriore alla chiusura del conto di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., di interessi ultralegali e commissioni, spese e competenze non pattuiti o non dovuti.

Sotto questo diverso profilo, resta anzitutto accertata, per il periodo oggetto di ricalcolo, nei limiti che seguono, la doglianza di parte attrice circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, effettivamente riscontrata dal CTU.

La norma dell'art. 1283 c.c. è ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale nella parte in cui ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata una formulazione di domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. Tale norma può essere derogata da usi contrari ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c) consistendo l'uso normativo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opino iuris ac necessitatis).

Quanto ai contratti bancari, la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, ritiene del tutto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito (v. cass. s.u. 21095/2004 e cass. 10127/2005) in quanto fondato su un uso negoziale contrariamente a quanto previsto dall'art. 1283 c.c.

In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21095/2004 hanno definitivamente chiarito che deve escludersi l'esistenza di un uso normativo legittimante l'anatocismo trimestrale nei rapporti bancari, idoneo a derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c. che prevede il generale divieto di anatocismo e cioè della produzione di interessi sugli interessi; le clausole anatocistiche stipulate fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del del d.lgs. 342/1999 sono, quindi, da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo



modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

Deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera CICR 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

La disciplina introdotta dal CICR vale peraltro anche per i contratti stipulati in precedenza a decorrere dal 1.7.2000 purché risultino rispettate le disposizioni contenute nella delibera entro il 30.6.2000.

In relazione al caso di specie, dunque, va accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino al 30.6.2000; depurato il conto corrente degli addebiti derivanti dall'illegittima applicazione di interessi anatocistici su base trimestrale, non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato dalla legge (art. 1283 c.c.) in assenza di usi normativi che legittimino tale conclusione (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010).

Rispettate le condizioni prescritte dalla delibera CICR 9.2.2000 (con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 29.6.2000 e con la comunicazione al cliente in calce all'estratto conto del 31.10.2008 delle nuove condizioni contrattuali – docc. 1 e 2 parte convenuta - e a fronte di condizioni non peggiorative di quelle precedentemente applicate) appare ammissibile la capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva al 1.7.2000.

Resta altresì accertata sino al 31.12.2006 l'applicazione di interessi ultralegali in assenza idonea pattuizione scritta: la Banca non ha prodotto infatti idonea documentazione attestante la loro determinazione per iscritto e dunque, posto che la giurisprudenza in ossequio al disposto dell'art. 1284 c.c. è ormai granitica nell'affermare che - in tema di interessi nei contratti bancari - la relativa



convenzione è nulla quando il relativo tasso risulti non determinabile e non controllabile in base ai criteri in detta convenzione oggettivamente indicati, opera tra le parti nel caso di specie la sostituzione della clausola difforme da una norma imperativa con il dettato della norma imperativa medesima ex art. 1419 c.c.

Sempre ai fini del ricalcolo sino al 31.12.2006, gli interessi perciò sono stati computati dal c.t.u. dott ROMAN nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. fino al 08.07.1992; successivamente con l'entrata in vigore della Legge n. 154 del 17.02.1992, gli interessi sono stati calcolati con il criterio stabilito dall'art. 117 n. 7 D.lvo. 385/93, ovvero con il così detto "tasso bot".

Corretto appare il criterio interpretativo per cui il tasso sostitutivo indicato dall'art. 117 comma 7 lettera a) è stato applicato nella misura nominale minima dei bot per le operazioni in favore della Banca e nella misura nominale massima dei bot per le operazioni a favore del cliente in ragione della natura eminentemente sanzionatoria, a carico della Banca, della norma medesima.

L'attrice contesta ancora l'illegittima applicazione della clausola di commissione di massimo scoperto. Come è noto, la c.m.s. è stata diversamente definita o individuata – limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento. Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ebbene venendo al caso di specie le commissioni di massimo scoperto vanno escluse, in ogni caso, perché la banca non ha provato la specifica pattuizione per iscritto della commissione stessa né degli elementi che concorrono a determinarla sulla dei principi sopra espressi; il calcolo del saldo del rapporto bancario de quo è stato, di ragione, epurato dei relativi effetti.

Eguale nella documentazione contrattuale versato in atti non risultano indicate le spese di chiusura del conto che, nel ricalcolo, pertanto devono essere azzerate.



Il CTU ha quindi effettuato, come richiesto, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia della disciplina in materia di usura.

Non può trovare spazio per quanto sopra già anticipato in merito alla domanda di condanna, invece, l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.

In ogni caso, appare opportuno osservare che questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il termine decennale di prescrizione deve farsi decorrere dalla cessazione del rapporto.

Con orientamento di gran lunga maggioritario la giurisprudenza ha, infatti, ripetutamente affermato che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione (vd. Cass. 10127/2005 e giurisprudenza ivi richiamata).

La Suprema Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite (24418/2010) ha sostanzialmente confermato questa conclusione aggiungendo peraltro che, quando nell'ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell'indebitto, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebitto è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido). In definitiva, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data in cui è stato estinto il conto corrente in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo da tale momento sussiste infatti un pagamento indebitto.

Nel caso di specie, la banca non ha neppure allegato che vi siano stati, in corso di rapporto, versamenti solutori nel senso prospettato sicché deve ritenersi non avere adempiuto al proprio onere probatorio.

Non ha più rilievo alcuno il richiamo all'art. 2 co. 61 d.l. 225/2010 (c.d. milleproroghe) che, nel porre una norma di natura interpretativa dell'art. 2935 c.c., prevedeva che "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa



ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa" e che "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" in quanto la Corte costituzionale con sentenza n. 78/2012 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sicché resta superato anche ogni problema relativo all'interpretazione da dare alla suddetta disposizione.

Il caso che ci occupa non soffre dunque l'applicazione dell'istituto della prescrizione essendo il conto ancora acceso.

Venendo alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente ritiene il Tribunale che debba farsi riferimento ai risultati della CTU a firma del dott. ROMAN, avuto riguardo a quanto sopra esposto sulla correttezza e attendibilità dei conteggi effettuati, e in particolare all'ipotesi di calcolo di cui alla prima ipotesi - secondo conteggio (pag. 45) - in quanto fondata:

- sull'esclusione di qualunque forma di capitalizzazione degli interessi in ottemperanza al disposto dell'art. 1283 sino al 30.6.2000
 - sulla capitalizzazione trimestrale in base alla delibera CICR 9.2.2000, dal 1.7.2000 al 31.12.2006;
 - sull'eliminazione degli interessi ultralegali non pattuiti e sull'applicazione dei tassi ex art. 117 TUB
 - sull'eliminazione della commissione di massimo scoperto e delle spese di gestione/tenuta conto non validamente pattuite.
 - sull'applicazione disposizioni della legge antiusura; ora venuto Boveo.
- sulla base di tale riconteggio, il saldo del conto corrente n. _____ vede una differenza a credito del correntista, alla data del 31.12.2006, di € 50.449,62.

Accertato il saldo del conto corrente bancario a tale data ed ordinato alla Banca il suo recepimento attraverso apposita annotazione, per quanto sopra detto in motivazione in punto di pendenza del conto corrente, non può aderirsi all'ulteriore richiesta dell'attore di condannare la Banca al pagamento della ravvisata differenza contabile, non rappresentando ancora un credito effettivo.

Venendo alla regolamentazione delle spese, tenuto conto dell'esito della lite e della complessità delle questioni poste dalla materia oggetto del giudizio, si ritiene sussistano motivi per compensare le spese. Ugualmente le spese di c.t.u. sono poste definitivamente in capo alle parti in eguale misura.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. _____ ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa

- dispone lo stralcio dagli atti causa della seconda memoria conclusionale di replica, depositata in data 6.7.2012, da parte attrice;



- dichiara l'illegitimità applicazione di interessi passivi anatocistici con cadenza trimestrale sino al 30.6.2000 da parte di Banca Popolare di Intra spa nei confronti della

nell'ambito del rapporto di conto corrente n. _____, nonché l'illecita applicazione di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura conto, e per l'effetto accerta, nel ricalcolo del saldo del conto corrente bancario n. _____, una differenza a credito in favore del correntista di € 50.449,62 alla data del 31.12.2006 e, conseguentemente, **ordina** alla Banca convenuta il suo recepimento mediante annotazione sul conto;

- rigetta la domanda di ripetizione di indebito svolta da parte attrice nei confronti della convenuta;

- compensa le spese di lite tra le parti;

- pone le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, in pari misura in capo a parte attrice e parte convenuta-

Verbania 13.9.2012

Il Giudice
Claudio Michelucci

